SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 dicembre 2000, n. **398.**

Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale è stato approvato il regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 17 aprile 2000, le osservazioni del quale sono state in parte recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina la procedura da seguirsi per tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto per «legge» si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici), per «regolamento» il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per «capitolato generale» il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge.

Art. 2.

Domanda di arbitrato

1. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di arbitrato, da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili, deve contenere a pena di nullità rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili. Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di resistenza, può controdedurre proponendo a sua volta domande che abbiano titolo nella riconvenzionale del resistente.

3. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, *da trasmettersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,* delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.

Art. 3.

Costituzione del collegio arbitrale

1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i successivi quindici giorni.

2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.

3. Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.

4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.

Art. 4.

Ricusazione

1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.

2. L'istanza di ricusazione *è proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.*

Art. 5.

Tentativo di conciliazione

1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.

2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.

3. Prima della discussione della causa, è sempre nella facoltà delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.

Art. 6.

Svolgimento del giudizio e termini

1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.

2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.

Art. 7.

Istruttoria

1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o più arbitri.

2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega il presidente, nomina uno o più consulenti iscritti nell'elenco previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.

3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.

Art. 8.

Udienza di discussione

1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione.

2. All'udienza così fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.

3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Art. 9.

L o d o

1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.

2. Il termine è sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.

3. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile.

4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, *entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione,* a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, *ai fini della esecutività,* il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

5. Il segretario dà comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.

Art. 10.

Spese del procedimento

1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.

2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, *secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319.*

3. L'ordinanza *non impugnabile* di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.

6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.

Art. 11.

Comunicazioni, produzioni e depositi

1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che ne rilascia apposita attestazione.

Art. 12.

Normativa applicabile

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 2 dicembre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 100

ALLEGATO

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.

In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.

La Camera arbitrale, *con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto*, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.

La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.

COMPUTO DELLA TARIFFA

Valore della controversia ex art. 10 del regolamento arbitrale	Minimo lire	Massimo lire
1) fino a L. 200.000.000	10.000.000	25.000.000
2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000	20.000.000	40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al mi-nimo del valore dello scaglione
3) da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000	35.000.000	70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000	60.000.000	100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000	90.000.000	150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000	120.000.000	200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000	180.000.000	300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
8) oltre L. 100.000.000.000	300.000.000	500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici):

«Art. 32 *(Definizione delle controversie)*. — 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-*bis*, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la Camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nella nota al titolo.

— Si riporta il testo degli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, n. 554: (Regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'art. 3 della legge n. 109 del 1994):

«Art. 150 *(Definizione delle controversie)*. — 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura civile.

3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinchè essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale per i lavori pubblici.

5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'art. 32, secondo comma, della legge.

6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Art. 151 *(Camera arbitrale per i lavori pubblici)*. — 1. La Camera arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'art. 150.

2. Sono organi della Camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.

5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.

6. La Camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera *c)*, nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

7. I soggetti di cui al comma 5, lettere *b), c)* e *d),* nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da *curriculum* e da adeguata documentazione.

8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.

9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal consiglio arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni, anche in deroga alle tariffe professionali vigenti.

11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'art. 4, comma 10-*quinquies* della legge con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento della Camera arbitrale, del compenso degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri.

12. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.».

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 3 *(Delegificazione)*. — 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafla e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a),* della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;

i) abrogata;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) abrogata;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-*bis*. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-*ter*. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 150, comma 2, del regolamento si veda alle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 150 del regolamento si veda alle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 151, comma 4, del regolamento si veda alle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

— Per il testo dell'art. 151, comma 9, del regolamento si veda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 815, comma secondo, del codice di procedura civile.

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile (c.p.c. 134, 177), sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 151, comma 6, del regolamento si veda alle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 820 del codice di procedura civile:

«Art. 820 *(Termini per la decisione)*. — Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.».

— Si riporta il testo dell'art. 825, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura civile:

«Art. 825. — La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma, codice di procedura civile.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedasi nella nota la titolo.

— La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca: «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria».

Nota all'art. 12:

— Il titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile reca: «Dell'arbitrato».

00G0444

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Salvatore Ladu dalla carica di Sottosegretario di Stato, nonché nomina dell'on. avv. Domenico Romano Carratelli a Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Considerato che il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici on. Salvatore Ladu, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Salvatore Ladu, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato, presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'on. avv. Domenico Romano Carratelli, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 1

01A0048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI INTERVENTI

DECRETO 8 novembre 2000.

Modifiche del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 2/2000, adottata in data 21 luglio 2000 dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il parere, repertorio n. 1032 che, sulla suddetta deliberazione, ha espresso la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 28 settembre 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, così come definite dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 21 luglio 2000, con deliberazione n. 2/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 5

ALLEGATO

COMMISSIONE *EX LEGE* n. 270/1997

Deliberazione n. 2/2000
Seduta del 21 luglio 2000

La Commissione *ex lege* n. 270/1997

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./1996, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

Considerato che l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove

questa non fosse intervenuta, la rendicontazione sullo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto, altresì, di non definanziare le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;

Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 4, comma 2, della legge n. 270/1997, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, il definanziamento degli interventi di cui all'allegato *B*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 40.944.556.608, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'allegato *C*, per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati, e di operare il conseguente definanziamento per un complessivo ammontare di L. 3.239.000.000;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità precedenti L. 338.905.908;

definanziamenti ex art. 4, comma 2, legge n. 270/1997, L. 40.944.556.608;

rinunce L. 3.233.000.000,

per un complessivo ammontare di L. 44.516.462.516;

Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

Considerato che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches;

Considerato che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, è prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite;

Considerato che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilità di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, così riducendo la possibilità di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziate in conto capitale e definanziate;

Considerato che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha proceduto, per correntezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare — ove fosse disposto il definanziamento — la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza;

Ritenuto di convalidare la suddetta procedura adottata dall'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi;

Ritenuto, altresì, di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non può essere collaudato;

Ritenuto, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalità anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico;

All'unanimità;

Delibera:

1. Non sono definanziate le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000.

2. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*.

3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato *B*;

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

5. Si prende atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'allegato *C*.

6. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

7. Restano nella disponibilità della commissione lire 44.516.462.516.

8. Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

Il presidente

Il segretario

Allegato A

Termini supplettivi degli interventi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
260	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	luglio	Avverse condizioni meteo, dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile.
330	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
346	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
484	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	febbraio	Sopravvenienze archeologiche
489	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
610	RECUPERO DELL'EDIFICIO DEL MONASTICO DELLA BASILICA DI S. ANDREA A FINI RICETTIVI E DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VERCELLI	settembre	Sopravvenienze archeologiche
650	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
890	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI F.F.M.M. CAPPUCCINI VEDASI	settembre	Sorpresa geologica.
904	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD OVEST	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	aprile	Sorpresa geologica.
951	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	aprile	Avverse condizioni meteo.
981	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA	maggio	Sopravvenuti impedimenti all'accessibilità nell'area di cantiere.
1023	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	marzo	Sopravvenienze archeologiche
1111	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI PADRE PIO E PER SERVIZI RELIGIOSI	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1121	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	marzo	Sopravvenienze archeologiche

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
1124	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	marzo	Avverse condizioni meteo.
1125	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1179	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI	REGIONE CAMPANIA	marzo	Rapina della fornitura del materiale informatico.
1195	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	giugno	Provvedimento giurisdizionale.
1201	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
1375/A	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SAGRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI - COMPLETAMENTO	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	febbraio	Sopravvenienze archeologiche
1425	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	febbraio	Evento alluvionale e sopravvenienze archeologiche
1496	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	agosto	Sopravvenienze storico-archeologiche
1537	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	settembre	Avverse condizioni meteo.
1666	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	COMUNE DI VICOFORTE	settembre	Avverse condizioni meteo.
1709	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	settembre	Prolungata sospensione dei lavori per avversità atmosferiche ed impedimenti sopravvenuti nelliaccessibilità alle aree di cantiere.
1852	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	marzo	Sopravvenienze archeologiche
1912	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
2006	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	aprile	Sopravvenienze archeologiche
2111	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	aprile	Avverse condizioni meteo e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
2114	INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA	COMUNE DI DIPIGNANO	marzo	Avverse condizioni meteo.
2123	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	settembre	Avverse condizioni meteo e contenzioso, pendente, nell'espropriazione delle aree.
2131	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNLA	SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIERO	aprile	Questioni afferenti la bonifica dell'ambiente (amianto) nonché avverse condizioni meteo.
2296	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	settembre	Frana di un tratto di strada in località adiacente il cantiere.
2337	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO	maggio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2440	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL' AZZARA	settembre	Sopravvenienze archeologiche
2520	I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	CURIA VESCOVILE MELFI RAPOLLA VENOSA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
2578	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	settembre	Sopravvenienze archeologiche
2609	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	aprile	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2662	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	agosto	Avverse condizioni meteo.
2777	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	marzo	Stato di emergenza dichiarato dalla Protezione Civile.
2839	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	settembre	Sopravvenienze archeologiche
2847/B	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	settembre	Espletamento delle sopravvenute prescrizioni operate dalla Soprintendenza.
2864	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROV. DI S. MICHELE ARCANGELO FRATI MINORI	aprile	Sorpresa geologica.
2875	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE	settembre	Sopravvenuti impedimenti nell'accessibilità all'area di cantiere per revoca di servitù di passaggio.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
2909	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI FORLI' BERTINORO	aprile	Avverse condizioni meteo.
2918	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	marzo	Sopravvenienze archeologiche
2949	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	febbraio	Consentire l'installazione dell'impianto di allarme già disponibile a piè d'opera.
3131	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	marzo	Rinvenimento di beni artistici.
3152	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	settembre	Provvedimento giudiziario.
3163	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. PER L'ABRUZZO	settembre	Avverse condizioni meteo.
3175	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	marzo	Provvedimento di somma urgenza dovuto a frana del fronte di scavo.
3185	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	marzo	Consentire l'installazione delle forniture a piè d'opera.
3339	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3370	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
3371	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
3372	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	marzo	Avverse condizioni meteo.
3564	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITA' SAN LORENZO A GREVE	COMUNE DI FIRENZE	marzo	Provvedimento giurisdizionale e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3697	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	marzo	Rinvenimento di sepolture e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3714	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	marzo	Sopravvenienze archeologiche

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
3902	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	settembre	Sopravvenienze archeologiche
4019	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	febbraio	Dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della Protezione Civile.
4310	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	maggio	Ritrovamento di ordigno bellico.
4574	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	maggio	Sopravvenienze archeologiche
4592	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL' EPISCOPIO A FINI RICETTIVI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	DIOCESI DI MELFI	gennaio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
4739	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	settembre	Sospensione dei lavori disposta dal Ministero BB.AA. E CC., nelle more dell'apposizione del vincolo paesaggistico.
4976	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	COMUNE DI VIGGIANO	settembre	Sorpresa geologica.
5083	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	settembre	Avverse condizioni meteo.
5174	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5175	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI LIVORNO	gennaio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5219	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	luglio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5326	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	aprile	Sopravvenienze archeologiche
5599	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	febbraio	Avverse condizioni meteo.
6000	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	aprile	Evento alluvionale e conseguente dichiarazione di stato di emergenza da parte della Protezione Civile.
6122	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	febbraio	Sopravvenute disposizioni realizzative da parte della Soprintendenza.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
6173	COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	COMUNE DI SANTA SOFIA	maggio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6192	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	febbraio	Completamento delle opere di adeguamento antincendio.
6352	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	COMUNE DI ASSISI	luglio	Sopravvenienze archeologiche
6387	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO IN CASCIA	FONDO EDIFICI DI CULTO	febbraio	Rinvenimento di beni artistici.
6407	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	gennaio	Motivi di ordine pubblico.
6409/B	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (II° LOTTO)	COMUNE DI NORCIA	aprile	Provvedimento giudiziario.
6442/B	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	COMUNE DI NORCIA	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6442/C	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI NORCIA	maggio	Sopravvenienze archeologiche
6446	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	CONFR. SS. SACRAMENTO	settembre	Rinvenimento di beni artistici.
6490	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	gennaio	Avverse condizioni meteo.
6538	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	COMUNE DI PESARO	aprile	Provvedimento di autotutela dell'Amministrazione procedente.
6615	OSTELLO PIAN DI MASSIANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	COMUNE DI PERUGIA	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6705	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	marzo	Calamità naturale dichiarata dalla Protezione Civile.
6718	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	marzo	Sopravvenienze archeologiche
6898	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO.TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	COMUNE DI CASCIA	marzo	Avverse condizioni meteo e conseguente dichiarazione dello stato di calamità da parte della Protezione Civile.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
6997	RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DELL'ABBAZIA DI SANT'EUTIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PRECI	marzo	Eventi sismici e rinvenimenti archeologici.
7036	LA TORRE DEL BORGO	COMUNE DI GIOVE	febbraio	Avverse condizioni meteo.
7084	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	marzo	Avverse condizioni meteo e conseguente dichiarazione dello stato di calamità da parte della Protezione Civile.
7560	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' PIRROTTA	CASA RELIGIOSA DEI CHIERICI REGOLARI	settembre	Sorpresa geologica.
11028/B 1	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ANTONIANA E DELLE TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11028/B 2	RECUPERO E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLE FALDE IN COTTO DEL COMPLESSO CONVENTUALE; ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SEGNALETICA INFORMATIVA DI SICUREZZA; LAVORI DI	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	marzo	Sopravvenienze archeologiche

Allegato B

Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
186	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D. G. A. C.	860.000.000
272	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	1.917.622.515
352	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	8.322.037
461	COMPLETAMENTO DEL COSTRUENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	206.604.139
462	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	86.261.450
477	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	290.000.000
479	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	77.697.082
713	PARCHEGGIO DELL'ABBAZIA DI PRAGLIA	COMUNE DI TEOLO	3.186.053
899	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	264.544.805
905	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	132.594.448
953	LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	800.144.332

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
1018	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	2.794.202.752
1197	SISTEMA INNOVATIVO DI TRASPORTO ECOCOMPATIBILE CON NAVETTE ALIMENTATE A METANO	COMUNE DI POMPEI	5.950.000.000
1268/B	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 2° STRALCIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	718.265.075
1339	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	67.327.604
1378/A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	3.635.509.618
1728	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	585.677.812
1740	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO	COMUNE DI VICENZA	575.015.989
2094	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	92.953.149
2120	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	COMUNE DI SAN LUCA	450.000.000
2235	RESTAURO CATTEDRALE	COMUNE DI ALGHERO	2.501.168.549
2280	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	COMUNE DI PRATO	75.000.000

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
2569	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	117.895.855
2570	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	255.642.720
2775	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL' ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	331.164.885
2842	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	296.882.740
2847/A	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	2.549.475.919
2847/C	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	541.727.653
2977	COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	398.880.000
2980	RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	97.760.000
3338	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORO INFERIORE	377.031.818
3417	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	173.367.938
3524	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	49.612.800

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
3725	RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO	CONGR. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	59.142.857
3747	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	348.464.437
4254	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEM. VESCOVILE DI CALTANISSETTA	760.037.904
4383	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENA COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	37.274.924
4530	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	11.239.520
4539	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIA LORENZO SCILLITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE GLI ACCESSI E LA MOBILITA' DEI DISABILI	OPERA PIA LORENZO SCILLITANI	450.800.694
4817	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	682.669.895
4961	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELCINA	286.695.471
5172	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	118.008.734
5176	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	38.433.250
5464	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCESCANE	49.616.201

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
5670	RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	COMUNE DI NAPOLI	4.035.607.614
5815	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.125.000.000
5816	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.905.600.000
5918	EMERGENZA SANITARIA	REGIONE TOSCANA	25.128.303
5949	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S.EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	DIOCESI DI BERGAMO	33.112.704
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	814.173.468
6239	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	468.250.187
6376	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F	COMUNE DI LORETO	673.559.338
6606/A	PARCHEGGIO INTERMODALE PONTE SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	COMUNE DI PERUGIA	426.405.505
6611	SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO	COMUNE DI PERUGIA	18.025.129
6821	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	171.942.476

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
7404	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO	132.698.945
7465	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	991.129.314
		TOTALE	40.944.556.608

ALLEGATO *C*

RINUNCE

Protocollo URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Finanz. (L. 270/97)	Altre fonti finanziarie	Costo stimato	Somme da definanziare	Modifiche
203	RECUPERO DEL NOVIZIATO COME OSTELLO FABBRICATO DEL 1152 CITATO GIA' ECCLESIA IPSIUS HOSPITALIS	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	2.000.000.000	750.000.000	2.750.000.000	2.000.000.000	Rinuncia per indisponibilità del bene
206	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MICHELE DETTA DELLE SCUOLE PIE PER ATTIVITA' CULTURALI	PARROCCHIA VISIT. GIOVANNI BATTISTA	195.000.000	866.000.000	1.061.000.000	195.000.000	Rinuncia per impossibilità di completare l'opera nei termini di legge
249	CIRCUITO NAZIONALE DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RELATIVO AI LUOGHI ED EVENTI CULTURALI	FACTORY SRL	0	2.362.000.000	2.362.000.000		Rinuncia per impossibilità a realizzare il progetto per l'assenza di un "Piano generale degli impianti" comunale
1583	AREA CAVALLERIZZA RESTAURO CONSERVATIVO E DI FUNZIONALIZZAZIONE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL QUARTIERE DELLE GUARDIE DEL CORPO DI S.M.	CITTA' DI TORINO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	Rinuncia per impossibilità di completare l'opera nei termini di legge
2666	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	ENTE POSTE ITALIANE	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	Rinuncia per difficoltà di natura tecnica l'intervento non è stato più eseguito
4846	ALBERGO SCIALI DELLE RONDINELLE PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DI PELLEGRINI E VISITATORI PER S. GIOVANNI ROTONDO VIA SACRA DEL GARGANO E VIA FRANCIGENA	COOP MUCAFER SCRL	0	5.590.000.000	5.590.000.000		Rinuncia per iniziativa mai avviata

Protocollo URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Finanz. (L. 270/97)	Altre fonti finanziarie	Costo stimato	Somme da definanziare	Modifiche
6020	INAIL 2000 PROT. 7508	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	28.743.000.000	28.743.000.000		Rinuncia per impossibilità del proponente di rispettare i tempi di consegna
6049	INAIL 2000 PROT. 7764	I.N.A.I.L. IST. NAZ. 'ASSIC. INFORTUNI	0	9.990.000.000	9.990.000.000		Rinuncia per impossibilità di stipula del contratto di compravendita
6060	INAIL 2000 PROT.7669	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	12.120.000.000	12.120.000.000		Rinuncia per impossibilità di ottenere idonee concessioni edilizie
7053	RECUPERO VOLUMI EX CAVA TORGIOVANETTO	INERTI CAVE S.N.C.	0	14.840.000.000	14.840.000.000		Rinuncia all'intervento a causa ritardo delle autorizzazioni urbanistiche
	INTERVENTI n. 10		3.233.000.000	75.261.000.000	78.494.000.000	3.233.000.000	0

00A15917

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 dicembre 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 3100).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonché in materia di tutela delle acque nella regione Campania;

Vista la nota prot. n. 10654/OD del 15 novembre 2000 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Campania nel chiedere la proroga dello stato di emergenza per almeno ulteriori due anni, al fine di completare le azioni intraprese e necessari al superamento dell'emergenza segnala la necessità di integrare le disposizioni straordinarie per l'emergenza ambientale con altre che potranno favorire il superamento dello stato di crisi ambientale;

Atteso che continuano a sussistere nella regione Campania i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;

Considerato che, alla luce dell'attuale stato di attuazione degli interventi intesi a fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, delle nuove norme che disciplinano le materie che i commissari sono delegati a gestire e del nuovo assetto organizzativo degli uffici dei commissari stessi, si debba procedere, con maggiore puntualità, ad una definizione delle competenze da attribuire al presidente della regione Campania, al Sindaco del comune di Napoli ed ai prefetti delle province;

Ritenuto di attribuire al presidente della regione Campania la gestione dell'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e risanamento ambientale, di tutela delle acque e di riutilizzo delle stesse;

Ritenuto, quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, con nota n. 16555/RIBO/M/DI/UDE in data 20 dicembre 2000;

Acquisite le intese del presidente della regione Campania, giusta note n. 96570, in data 16 dicembre 2000, n. 12454/CD del 21 dicembre 2000 e del sindaco di Napoli con nota n. 864/C, in data 18 dicembre 2000;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato con le precedenti ordinanze sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. I prefetti delle province della Campania, avvalendosi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ed in quelle precedenti, dispongono quanto necessario per la gestione delle discariche esistenti, e provvedono, in particolari situazioni anche all'ampliamento dei volumi delle discariche esistenti ed autorizzano la realizzazione e l'esercizio di impianti per la vagliatura, stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti urbani, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.

3. I poteri, i compiti e le risorse conferiti al sindaco del comune di Napoli con le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997 e n. 2948, del 25 febbraio 1999 e successive integrazioni e modifiche sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza limitatamente alle funzioni non trasferite con la presente ordinanza al presidente della regione Campania - commissario delegato.

Art. 2.

All'art. 1 dell'ordinanza n. 2425, del 18 marzo 1996, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania può rimodulare ed aggiornare, anche per stralci, il piano di cui al comma 1, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tale fine può avvalersi dell'A.N.P.A. e del sistema di agenzie regionali anche in coerenza con gli obiettivi di cui all'accordo di programma del luglio 1999, per il trattamento dei rifiuti industriali. La pronuncia di compatibilità ambientale negli impianti localizzati in attuazione del citato accordo di programma è resa dalla commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3095, in data 23 novembre 2000, le parole «entro trenta giorni» sono sostituite con le seguenti «entro sessanta giorni».

Art. 3.

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospeso fino all'aggiornamento del piano o all'adozione di stralci dello stesso.

2. Dal 1° gennaio 2001, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di recupero di rifiuti, ai sensi degli articoli 27 e 28, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere trasferite al settore regionale competente in via ordinaria; a tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania disciplina le modalità di trasferimento con proprio provvedimento.

3. In presenza di particolari situazioni è fatto, comunque, salvo il potere del commissario delegato - presidente della regione Campania di autorizzare impianti ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in coerenza con le finalità ed obiettivi della gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, può autorizzare, anche in deroga all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani da parte di soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari per lo svolgimento del servizio per conto del comune o dei consorzi di comuni, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente all'interno della regione e riguardi solo i rifiuti urbani oggetto del servizio.

Art. 4.

1. All'art. 17, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il comma 4 è soppresso ed è integrato dai seguenti:

«4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che è individuato nella provincia. Ai predetti fini, il commissario delegato - presidente della regione Campania, individua ed attua le forme ed i modi della cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania promuove, altresì, in ciascun ambito territoriale ottimale, la costituzione dei modelli organizzativi di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione del servizio.

6. Il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede ad associare, anche inderoga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonche, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nelle more della costituzione delle forme e dei modi della cooperazione e della costituzione delle società miste di cui al precedenti commi 4 e 4 *bis*, provvede, in ciascuno dei bacini di utenza serviti dai consorzi individuati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, all'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti ed assicura le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti anche mediante i predetti consorzi.».

Art. 5.

1. In attesa della messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e, nel caso di chiusura definitiva delle discariche in esercizio, i prefetti delle province, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi dei consorzi di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, provvedono al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata con le seguenti modalità:

a) vagliatura dei rifiuti urbani, al fine di separare la frazione secca dalla frazione umida;

b) stabilizzazione della frazione umida;

c) smaltimento della frazione secca o messa in riserva della stessa per il trattamento finalizzato alla produzione del combustibile derivato dai rifiuti.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i consorzi utilizzano impianti resi disponibili dal soggetto, individuato dall'esito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata.

3. Nel caso in cui i consorzi non provvedano ad organizzare le attività di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o non siano disponibili gli impianti dell'affidatario, i prefetti delle province, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, nominano uno o più commissari *ad acta*.

4. I consorzi determinano, nel rispettivo ambito di intervento, il costo del conferimento dei rifiuti. Tale costo deve coprire gli oneri derivanti dalla vagliatura, dalla stabilizzazione della frazione umida, dallo smaltimento o messa in riserva della frazione secca, dall'ammortamento o dalla locazione degli impianti, nonché dal trasporto, con il vincolo, in ogni caso del costo per il conferimento dei rifiuti riconosciuto all'affidatario del servizio per le attività oggetto dell'affidamento. Una parte dei proventi, pari a 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito, è destinata ai comuni, sede degli impianti di cui al comma 1, al fine di realizzare, in coerenza con gli obiettivi previsti per il superamento dell'emergenza, un sistema di gestione integrata dei rifiuti.

5. Il prefetto di Napoli delegato, in caso di mancata realizzazione delle attività di cui al precedente comma 1, può disporre la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo della frazione secca di rifiuti urbani con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, auto-

rizza l'esercizio affidandone la titolarità a soggetti pubblici e la gestione a soggetti pubblici o all'affidataria del servizio definitivo di smaltimento.

Art. 6.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3011 del 27 ottobre 1999, le parole «in particolare dispone» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le funzioni amministrative relative alla gestione unitaria dei rifiuti per».

2. L'art. 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, è così modificato:

ai punti 1.1 e 1.3 le parole: «in ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «in collaborazione con i comuni» ed alla fine dei periodi sono aggiunte le seguenti parole: «subentrando ai comuni nell'affidamento del servizio»;

il punto 1.2 è soppresso;

il punto 1.4 e 1.5 sono soppressi e sostituiti dal seguente: «la realizzazione in collaborazione con i comuni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il Co.Na.I., ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. e subentrando ai comuni nell'affidamento del servizio»;

il punto 1.7 è soppresso e sostituito dal seguente: «l'adeguamento ovvero la realizzazione degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e rifiuti ingombranti, tenendo conto delle iniziative poste in essere in attuazione della citata convenzione stipulata con il Co.Na.I.;

ai punti 1.8 e 1.9, le parole: «in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio» sono soppresse ed alla fine del periodo del punto 1.9, sono aggiunte le seguenti parole: «tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia»;

il punto 1.10 è soppresso;

il punto 1.11 è soppresso e sostituito dal seguente: «l'adozione di misure per favorire i soggetti obbligati di cui al successivo art. 3, nella realizzazione di impianti per il recupero dei veicoli a fine vita e dei beni durevoli di uso domestico, delle pile e batterie, dei beni in polietilene»;

al punto 1.12, le parole «e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo delle frazioni recuperate» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «delle frazioni raccolte separatamente nonché di quelle derivanti dalle attività di cui ai precedenti punti»;

al punto 1.13, le parole «in ciascun consorzio, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati» sono soppresse;

il punto 1.15 è soppresso.

Art. 7.

1. Il Co.Na.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

2. Qualora alla data del 31 dicembre 2000, non sia stato raggiunto l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi messi sul mercato della regione Campania, il Co.Na.I. o, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza, i consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono provvedere, entro e non oltre il 1° aprile 2001, alle attività di raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche ad integrazione della raccolta effettuata dalla pubblica amministrazione, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della regione Campania.

3. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 2, il Co.Na.I. paga al commissario delegato - presidente della regione Campania i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento degli imballaggi per una percentuale pari alla differenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e l'obiettivo del 65%, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. I costi della raccolta indifferenziata sono calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I.; il pagamento dovra essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania entro il 30 aprile 2001, riferito al quadrimestre dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 e successivamente con la medesima cadenza quadrimestrale. Il commissario delegato - presidente della regione Campania destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio.

4. In caso d'inadempimento del Co.Na.I. agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, il commissario delegato - presidente della regione Campania, a far data del 30 aprile 2001, dispone, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del Co.Na.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato presidente della regione Campania ed il Co.Na.I.;

6. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della regione Campania.

7. Al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti nelle migliori condizioni di sicurezza e di economicità, il commissario delegato - presidente della regione Campania può utilizzare ed affidare in comodato d'uso ad idoneo soggetto pubblico impianti di proprietà di enti pubblici.

8. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.

9. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizione dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.

10. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Co.Ba.T.), di cui all'art. 9-*quinquies*, della legge del 9 novembre 1988 n. 475, che dovranno disciplinare, in particolare, il rimborso dei costi del servizio sostenuti dal Co.Ba.T.

11. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato - presidente della regione Campania, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene, I costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio.

12. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato — presidente della regione Campania stipula convenzioni con i soggetti di cui ai precedenti punti 8 e 9, o con loro associazioni e con il consorzio di cui al precedente punto 10. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.

Art. 8.

1. L'art. 5, dell'ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999, come modificato dall'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, è sostituito dal seguente: «1. A partire dal 1° gennaio 2001 è applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 30%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti il coefficiente di maggiorazione, per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto al predetto obiettivo minimo, è elevato al 3%.

2. Ai fini del comma 1, ciascun consorzio provvede, entro il 31 gennaio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato - presidente della regione Campania, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai gestori delle discariche.

3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania e sono destinanti a favore dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.

4. Il coefficiente di maggiorazione di cui ai commi 1 e 2, non si applica ai comuni che hanno conseguito gli obiettivi di raccolta differenziata.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, è applicata alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari a 10 lire a chilogrammo di rifiuto conferito. Tali somme sono rimborsate mensilmente dagli enti gestori delle discariche o dai gestori degli impianti di cui all'art. 5, comma 1, al commissario delegato - presidente della regione Campania per la gestione della fase di emergenza fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del C.d.R.».

Art. 9.

1. Il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, è soppresso. Gli atti già adottati per i quali era stata richiesta la prescritta intesa sono validi ed efficaci.

2. Al comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, così come sostituito dal comma 3, dell'art. 8, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente periodo: «Il commissario delegato - presidente della regione Campania, in caso di mancata restituzione delle predette somme entro trenta giorni dalla richiesta, può nominare uno o più commissari *ad acta.*».

3. All'art. 3, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come aggiunto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, dopo le parole «degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «e delle stazioni di compattazione e degli impianti di compostaggio».

4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, dopo le parole «di cui al precedente art. 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le attività di messa in sicurezza e di bonifica previste all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e all'art. 4, comma 2, della presente ordinanza.».

5. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, le parole «nella misura di dieci lire» sono soppresse e sostituite. dalle seguenti: «nella misura di venti lire» e le parole «nella misura di cinque lire» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «nella misura di dieci lire».

6. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, le parole «Il prefetto di Napoli delegato assicura» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «I prefetti delle province assicurano, nei territori di rispettiva competenza,» e dopo le parole «apposito gruppo» sono aggiunte le seguenti: «già costituito dal prefetto di Napoli delegato»; al comma 2, dello stesso articolo, le parole «il prefetto di Napoli delegato è autorizzato» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «i prefetti delle province sono autorizzati».

7. All'art. 6, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, in coda al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: «e può essere attribuito il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 11 e 12 del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato il 27 marzo 2000, tra la giunta regionale della Campania e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione Campania».

8. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560 del 2 febbraio 1997, così come sostituito dai commi 1 e 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000, dopo le parole «La S.p.a. Enel» sono aggiunte le seguenti: «o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,».

9. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000 dopo le parole «16 marzo 1999, n. 79,» sono aggiunte le seguenti: «art. 3, comma 12 e».

Art. 10.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nel caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della Regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, predispone e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.

Art. 11.

1. L'art. 4, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, d'intesa con il prefetto di Caserta:

predispone un piano di recupero ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse;

progetta e realizza gli interventi di disinquinamento, di ricomposizione ambientale prevedendo oneri a carico dei proprietari dei suoli e degli esercenti che hanno posto in essere l'attività estrattiva per cave abusive o dismesse;

si avvale di enti ed organismi pubblici, nonché degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 20 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei poteri e delle deroghe attribuite allo stesso ed al prefetto di Napoli delegato, anche in deroga alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, così come integrata e modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.

2. Il piano di cui al comma precedente dovrà essere adottato entro novanta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al successivo comma 4.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario delegato - presidente della regione Campania si avvale di una apposita struttura composta da dipendenti pubblici, fino ad un massimo di ulteriori 16 unità a cui riconosce un compenso per lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili per lo svolgimento delle atti-

vità previste dal presente articolo che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa, oltre ai rimborsi spese per missioni.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, impone agli uffici competenti di adottare i provvedimenti conclusivi sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, nel termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; decorso il termine di sei mesi dalla richiesta per iscritto di emanazione del provvedimento finale il commissario delegato - presidente della regione Campania nomina un commissario *ad acta*».

Art. 12.

1. L'art. 7, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, sentite per quanto di competenza le autorità di ambito e di bacino interessate, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, progetta e realizza gli interventi di tutela di qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari, in forma integrata con gli interventi in materia di risanamento idrogeologico e di regimazione idraulica, anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nelle aree:

a) dell'ambito territoriale ottimale «2», così come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14, ivi comprese le isole di Ischia e Procida e con esclusione degli interventi di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999;

b) del sistema scolante facente capo al canale Regi Lagni compreso nell'ambito territoriale ottimale «3», così come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14;

c) dei comuni della costiera Sorrentina ed Amalfitana di cui all'elenco della legge regionale della Campania del 27 giugno 1987, n. 35;

d) dell'isola di Capri.

2. In particolare, il commissario delegato - presidente della regione Campania, al fine di garantire la compatibilità ambientale delle attività depurative e di assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali, come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, avvenga in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente, anche subentrando nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente e dal sindaco del comune di Napoli delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 maggio 1997, n. 135, progetta e realizza:

a) previa adozione di specifica ordinanza commissariale e su richiesta dei comuni interessati, l'ampliamento e/o la realizzazione delle reti fognarie nei comuni ricadenti nelle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1. In caso di inerzia dei comuni, il commissario delegato - presidente della regione Campania attua comunque gli interventi la cui esecuzione è obbligatoria ai sensi degli articoli 27 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i collettori interessanti i comuni di Ercolano, Portici e Torre del Greco;

c) le integrazioni e gli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Cuma, Marcianise, Napoli Nord, Napoli Est, Napoli S. Giovanni, Nola e Foce Regi Lagni;

d) gli impianti di depurazione in località Punta Gradelle, in comune di Vico Equense, di Capri, Ischia e Procida;

e) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori di cui ai precedenti punti *c)* e *d)*, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;

f) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali compresi nelle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1;

g) le opere di fognatura, collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999.

3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 2, il commissario delegato - presidente della regione Campania unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorché tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori dell'intero ambito territoriale ottimale «2», così come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania dispone, nelle aree di cui al precedente comma 1, il censimento dei pozzi per l'approvvigionamento idrico-potabile, irriguo ed industriale, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

5. Ai soli fini della progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2, il commissario delegato - presidente della regione Campania può avvalersi quali sub commissari dei presidenti delle autorità d'ambito e - in caso queste non siano operative - dei sindaci dei singoli comuni interessati. Può, altresì, avvalersi, quale sub commissario, del sindaco del comune di Napoli, già nominato commissaio delegato con l'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, per la progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento del territorio del comune di Napoli laddovè sia necessario procedere in forma inte-

grata con gli interventi di regimazione idraulica e di sistemazione idrogeologica posti in atto dal sindaco del comune di Napoli delegato, nonché per la realizzazione degli interventi di bonifica relativi al territorio del comune di Napoli. Il commissario delegato - presidente della regione Campania assicura, comunque, che la progettazione e la realizzazione di tali interventi siano attuate in forma unitaria.

6. Restano ferme le funzioni già attribuite al prefetto di Napoli delegato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. L'art. 7, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000, è soppreso e sostituito dal seguente:

«Fino all'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 9, della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione Campania di cui all'art. 11 della stessa legge, il presidente della regione Campania - commissario delegato ex ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 e successive modificazioni, attua la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano (ATO n. 3) del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato San Severino e di Solfora, utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dalle tariffe.».

Art. 13.

1. All'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, il comma 7, è sostituito e sono altresì aggiunti i commi 8 e 9, che di seguito si specificano:

«7. Il commissario delegato - presidente della regione Campania realizza gli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza sulla base della progettazione integrata e, se del caso, unitaria, approvata dallo stesso commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

8. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, al fine di realizzare la generalità degli interventi allo stesso affidati, può ricorrere alle procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, previa adozione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente - di uno o più specifici strumenti di programmazione redatti conformemente alle disposizioni di cui ai citati articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscano la compatibilità ambientale delle attività depurative e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione.

9. Il commissario delegato - presidente della regione Campania può tuttavia derogare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, alle disposizioni di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed intgrazioni in materia di modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa, nonché dei termini per la presentazione e la valutazione delle proposte e per l'indizione della gara.».

Art. 14.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania esercita le funzioni attribuite al sindaco del comune di Napoli dall'art. 8, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificati dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999. Relativamente alle dette funzioni il commissario delegato - presidente della regione Campania subentra in tutte le attività già poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

2. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, è soppresso. Restano, pertanto, attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come aggiunto dall'art. 1, comma 9, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999.

3. Il comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 2509 del 22 febbraio 1997, è integrato da un rappresentante della regione Campania nominato d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania nonché, da un ulteriore dirigente del Comune di Napoli. L'art. 7. comma 1, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, è soppresso.

Art. 15.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si avvale del vice commissario nominato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e per la parte relativa alle attività di gestione dei rifiuti del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, per le attività di tutela delle acque del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 nonché, per le attività di bonifica, di un sub commissario da nominare d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale di ulteriori quaranta unità di personale tecnico ed amministrativo, di cui venti da assegnare all'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), scelte tra i dipendenti delle amministrazioni ed degli enti pubblici, anche economici, e di società a prevalente partecipazione pubblica,

in posizione di comando, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dall'art. 3, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di ulteriori venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Campania corrispondente alla fascia «D» (ex ottavo livello) nonché di ulteriori dieci unità di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

4. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Campania può, altresì, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato.

5. All'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il comma 3 è soppresso.

6. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della regione Campania non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il compenso spettante al vice commissario ed ai sub commissari è stabilito, nella misura prevista dall'art. 25, comma 2, della delibera della giunta regionale della Campania n. 042 del 28 luglio 2000, ai sensi della legge regionale n. 43/1994.

Art. 16.

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di competenza connesse alle situazioni di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale oltre che del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, di ulteriori dieci unità, in servizio presso il medesimo dicastero. Le spese per lavoro straordinario del predetto personale, calcolate sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili non cumulabili con altre forme di straordinario, sono erogate dal prefetto di Napoli delegato.

2. Il personale di cui al precedente comma 1, è ripartito nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 percento per le attività di tutela delle acque.

3. All'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «previo assenso degli interessati,» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando,».

4. Il Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, le modalità di collaborazione fra le strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali.

Art. 17.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nell'espletamento degli incarichi affidati, può adottare, ai fini della realizzazione degli interventi di emergenza e per assicurarne la necessaria immediatezza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze ivi compresa la n. 2509 del 22 febbraio 1997 e successive integrazioni, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 25 giugno 1865, n. 2539 - articoli 8 e 13;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 69;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli, 6, 7, 8 e 17;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9 e 10;

decreto legislativo 4 luglio 1992, n. 358, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 56 e 57;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 8, 9, 10 e 11;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 28, 29, 30, terzo comma, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate all'applicazione delle indicate norme;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, art. 10;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 4, 25, 27 e 28;

leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nell'espletamento dei compiti, può operare anche in deroga alla normativa vigente in materia di urbanistica.

Art. 18.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza sono, altresì, attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania le seguenti risorse:

a) lire 120 miliardi già attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania dall'art. 13, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999;

b) lire 55,482 miliardi già attribuite al sindaco del comune di Napoli delegato dall'art. 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 1, comma 23, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999;

c) lire 104,953 miliardi di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, alla cui copertura si provvede ai sensi della delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000;

d) lire 35 miliardi a valere sulle risorse di cui al Programma operativo regionale (P.O.R.), asse 1, misura 1.2, «Ciclo integrato delle acque»;

e) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000, del 21 settembre 2000;

f) lire 800 milioni già attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Campania dall'art. 13, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come aggiunto dall'art. 1, comma 20, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999.

2. Ai fini dell'attuazione della delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000 di cui al punto *c)* del precedente comma 1, si dispone quanto segue:

il commissario delegato - presidente della regione Campania, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, concorda con la regione Campania e la Sogesid, ai sensi dell'ultimo comma del punto 1, della predetta delibera CIPE n. 84/2000, le modalità necessarie per l'assegnazione definitiva dell'importo di 35 miliardi;

la Sogesid, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sottopone al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al CIPE la proposta di aggiornamento del proprio piano ai fini di trasferire l'importo di lire 35 miliardi al commissario stesso;

la regione Campania, in deroga alle modalità di cui al punto 4 della citata delibera CIPE n. 84/2000, provvede a richiedere ai Ministeri competenti il trasferimento dell'importo di lire 34,953 miliardi.

3. Le risorse di cui al precedente comma 1, sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per le attività di pianificazione, rilevazione, progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza, si avvale della Sogesid utilizzando anche parte dell'importo di lire 35 miliardi destinati dalla Sogesid medesima nel piano triennale 2000-2002, all'attuazione degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione della Campania, così come riportato nelle premesse della delibera CIPE 4 agosto 2000 «legge n. 488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1E delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000.».

5. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi di cui all'art. 7, comma 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza, sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni, a titolo di tariffa del servizio di depurazione al netto di quelle già utilizzate per la gestione.

6. Il commissario delegato - presidente della regione Campania è, inoltre, autorizzato, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006, destinate dal complemento di programmazione della regione Campania all'attuazione degli interventi gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque, nonché a richiedere altri finanziamenti nazionali o comunitari in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti e di tutela delle acque, avvalendosi per la realizzazione degli interventi, dei poteri e delle deroghe conferiti con la presente ordinanza.

7. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, i commi 2 e 4, sono soppressi.

8. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 il comma 3, è soppresso; e all'art. 1 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, il comma 24, è soppresso.

9. Il sindaco di Napoli - commissario delegato può anche utilizzare per l'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, parte delle risorse previste dall'ordinanza n. 2948 in data 25 febbraio 1999.

Art. 19.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A15892

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2000.

Procedure e modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IL MINISTRO DELLE FINANZE, IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che demanda al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione l'emanazione di apposito decreto per la definizione delle procedure e le modalità per l'attribuzione alle regioni ed agli enti locali di contributi statali parametrati ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto l'art. 9, comma 5, della citata legge n. 472 del 1999 che quantifica l'onere a carico dello Stato per l'erogazione del previsto contributo a regioni ed enti locali in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in relazione ai maggiori oneri da sostenere dai predetti enti e che finanzia la spesa mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che l'art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999 impone che nel riconoscimento del contributo alle regioni ed agli enti locali sia garantita la neutralità finanziaria del bilancio dello Stato da intendere nel senso che il predetto contributo deve essere di un importo corrispondente alle nuove e maggiori entrate derivanti dalla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, da parte dei predetti enti;

Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 che nel disciplinare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale impone che detti servizi siano regolati mediante contratti di servizio;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 che disciplina il contenuto dei contratti di servizio previsti dall'art. 18 dello stesso provvedimento normativo;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, disciplina le modalità di erogazione del contributo da corrispondere a decorrere dall'anno 1999 alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in forza dei quali i predetti enti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al trasporto pubblico regionale e locale attraverso contratti di servizio.

Art. 2.

Contributo statale

1. Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dall'anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. L'ammontare del contributo per l'anno 1999 è determinato, secondo l'art. 9, comma 5, della legge n. 472 del 1999, in lire 1.100 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del contributo statale è valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Dette maggiori entrate sono individuate nelle risorse derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Sono preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.

3. Alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane in esse territorialmente ricompresi il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle maggiori risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato in ciascuna regione a statuto speciale ed in ciascuna provincia autonoma, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.

Art. 3.

Oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19 novembre 1997, n. 422

1. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19 novembre 1997, n. 422, ed in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale di cui all'art. 2, sono individuati nell'imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 4.

Erogazione del contributo statale

1. Il contributo statale spettante alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige viene erogato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il contributo statale spettante ai predetti enti locali viene assegnato alle regioni le quali provvedono alla successiva distribuzione. Il contributo statale spettante alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia viene erogato dal Ministero dell'interno.

2. Il contributo statale, a decorrere dall'anno 2001, viene erogato in due rate. La prima rata viene corrisposta entro il 30 giugno di ciascun anno nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 che gli enti attestano di dover sostenere nell'anno di competenza mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati *A* e *B* e da trasmettere entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. La seconda rata del contributo statale viene corrisposta entro il 30 novembre dell'anno successivo in misura pari alla differenza tra i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno di competenza, da attestare mediante apposita certificazione da trasmettere entro il termine perentorio del 30 aprile e da redigere secondo i modelli di cui agli allegati *A*1 e *B*1, ed il contributo erogato con la prima rata.

3. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità del comma 2, provvedono ad attestare mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati *C* e *C*1, anche i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati dagli enti locali ricompresi nel loro territorio. A tale fine i predetti enti locali trasmettono le proprie certificazioni alle regioni e province autonome di appartenenza secondo i modelli di cui agli allegati *D* e *D*1. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati entro i termini di cui al comma 2.

4. In sede di attestazione dei pagamenti effettuati mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati *A*1, *B*1, *C*1 e *D*1, gli enti interessati alla corresponsione del contributo statale devono dichiarare che i soggetti ai quali, mediante contratto di servizio, è stata affidata la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale hanno tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente devono effettuare in base alle vigente normativa in materia fiscale, dell'imposta pagata dagli enti in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. A tale fine i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano specifica dichiarazione agli enti interessati.

5. Per l'anno 2000 gli enti interessati inviano i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati *A*, *B* e *C*, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, per l'attribuzione della prima rata del contributo statale entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione. Per l'erogazione della seconda rata del contributo statale entro il termine del 30 novembre 2001 gli enti interessati trasmettono i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati *A*1, *B*1 e *C*1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2001.

6. Per l'attribuzione del contributo statale spettante per l'anno 1999 gli enti interessati attestano i pagamenti delle spese relativi agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno 1999 mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati *A*1, *B*1 e *C*1 e da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Il contributo statale viene erogato entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ANGELINI

ALLEGATO *A*

REGIONE ....

AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del...;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, si presume che la regione.. debba procedere a pagamenti a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L.....................................*

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

....................lì................

ALLEGATO *B*

PROVINCIA...
COMUNE...
UNIONE DI COMUNI..
COMUNITA' MONTANA..
CITTA' METROPOLITANA.......................................

CODICE ENTE

ALLA PREFETTURA DI

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del..;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, si presume che (ente)...debba procedere a pagamenti a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L.....................................*

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì................

ALLEGATO *C*

REGIONE ....
PROVINCIA AUTONOMA ....

AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del...;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, si presume che la regione/provincia autonoma.. debba procedere a pagamenti a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L...................................*

che gli enti locali della regione/provincia autonoma.................., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, si presume debbano pagare a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L...................................*

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì................

ALLEGATO *D*

PROVINCIA...
COMUNE..
UNIONE DI COMUNI...
COMUNITA' MONTANA...
CITTA' METROPOLITANA...

CODICE ENTE

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione del...;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, si presume che (ente)...debba procedere a pagamenti a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L*....................................

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER COPIA CONFORME

.....................lì................

ALLEGATO *A*1

REGIONE ....

AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del..;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, la regione..ha pagato a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L*......................................

e che i soggetti esercenti il servizio di trasporto pubblico hanno dichiarato di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente hanno effettuato in base alla vigente normativa fiscale, dell'imposta pagata dalla regione ....in relazione ai corrispettivi pagati nell'anno ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì.................

ALLEGATO *B*1

PROVINCIA...
COMUNE...
UNIONE DI COMUNI..
COMUNITA' MONTANA.......................................
CITTA' METROPOLITANA....................................

CODICE ENTE

ALLA PREFETTURA DI

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del...;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, (ente)...ha pagato a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L*.....................................

e che i soggetti esercenti il servizio di trasporto pubblico hanno dichiarato di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente hanno effettuato in base alla vigente normativa fiscale, dell'imposta pagata da (ente)....................................in relazione ai corrispettivi pagati nell'anno ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

....................lì................

ALLEGATO *C1*

REGIONE ....
PROVINCIA AUTONOMA ....

AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del...;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, la regione/ provincia autonoma...ha pagato a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L*....................................

che gli enti locali della regione/provincia autonoma ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, in base alle certificazioni da essi trasmesse hanno pagato a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L*....................................

che i soggetti esercenti il servizio di trasporto pubblico hanno dichiarato di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente hanno effettuato in base alla vigente normativa fiscale, dell'imposta pagata dalla regione/provincia autonoma ....in relazione ai corrispettivi pagati nell'anno ....

che in base alle certificazioni inviate dagli enti locali risulta che i soggetti che per questi ultimi esercitano il servizio di trasporto pubblico locale hanno dichiarato di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente hanno effettuato in base alla vigente normativa fiscale, dell'imposta pagata dai predetti enti in relazione ai corrispettivi pagati nell'anno ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì.................

ALLEGATO *D*1

PROVINCIA...
COMUNE..
UNIONE DI COMUNI..
COMUNITA' MONTANA..
CITTA' METROPOLITANA.....................................

CODICE ENTE

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

Visto l'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, del..;

SI DICHIARA

che nell'anno ...., in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, (ente)...ha pagato a titolo di:

Imposta sul Valore Aggiunto *L..................................*

e che i soggetti esercenti il servizio di trasporto pubblico hanno dichiarato di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente hanno effettuato in base alla vigente normativa fiscale, dell'imposta pagata da (ente)....................................in relazione ai corrispettivi pagati nell'anno ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì................

01A0003

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2000.

Individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 sono tenuti alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale le amministrazioni dello Stato sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera *e)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera *d)*, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati altri incaricati della trasmissione telematica;

Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il regolamento relativo alle norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei versamenti;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui al citato art. 3, comma 3, lettera *e)*, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:

a) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;

b) le amministrazioni di cui all'art. 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A16066

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Monterotti Bruno cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di bioingeniør conseguito in Norvegia in data 20 giugno 1997, presso «l'Istituto superiore del Trøndelag del Sud», di Trondheim (Norvegia), al fine dell'esercizio dell'attività in Italia di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Decreta:

Il titolo, di studio bioingeniør conseguito in Norvegia, in data 20 giugno 1997, dal sig. Monterotti Bruno nato a Roma il 28 settembre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15959

DECRETO 14 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ortottista assistente di oftalmologia.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fumoleau Pascale, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di orthoptiste conseguito in Francia in data 28 maggio 1991, presso «l'Universitè de Pierre et Marie Curie - Paris VI» al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di ortottista assistente di oftalmologia;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di ortottista assistente di oftalmologia che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Decreta:

Il titolo, d'orthoptiste conseguito in Francia, in data 28 maggio 1991, dalla sig.ra Fumoleau Pascale nata a Parigi l'11 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di ortottista assistente di oftalmologia, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15960

DECRETO 14 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico optometrista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Eva Maria Valero Benito cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en optica y optometria conseguito in Spagna nel mese di giugno 1999 rilasciato dalla «Universidad de Granada», facoltà di scienze, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di ottico optometrista;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di ottico optometrista che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di diplomado en optica y optometria conseguito in Spagna, nel mese di giugno 1999, dalla sig.ra Eva Maria Valero Benito nata a Madrid il 5 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di ottico optometrista, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15961

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Manea Maria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manea Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist rilasciato il 9 giugno 1995 dalla Scuola tecnica statale sanitaria di Bucarest (Romania) alla sig.ra Manea Maria nata a Perisoru (Romania) il giorno 10 febbraio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15953

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Mitrica Gabriela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitrica Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist rilasciato il 9 aprile 1996 dalla Scuola postliceale sanitaria «Santa Lucia» di Iasi (Romania) alla sig.ra Mitrica Gabriela nata a Iasi (Romania) il giorno 28 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mitrica Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15954

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Surdu Diana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Surdu Diana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 10 luglio 1985 dal Liceo statale sanitario di Timisoara (Romania) alla sig.ra Surdu Diana nata ad Arad (Romania) il giorno 21 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Surdu Diana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15955

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Grigore Adina Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigore Adina Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 10 dicembre 1993 dal Liceo statale sanitario di Bacau (Romania) alla sig.ra Grigore Adina Nicoleta nata a Gh.Gh. Dej (Bacau - Romania) il giorno 9 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigore Adina Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15956

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Calugaru Simona del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calugaru Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist rilasciato il 12 marzo 1998 dalla Scuola statale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Calugaru Simona nata a Bucarest (Romania) il giorno 1° agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calugaru Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15957

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento al sig. Hasani Pelivan del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale il sig. Hasani Pelivan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 1963 dalla Scuola media statale di medicina di Tirana (Albania) al sig. Hasani Pelivan nato a Vlore (Albania) il giorno 13 maggio 1945 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hasani Pelivan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15958

DECRETO 21 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 7 dicembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 15 novembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio ubicato al secondo piano del Giustinianeo dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto del rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ancona prof. Ermanno, professore ordinario di chirurgia generale e direttore della clinica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario confermato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Merigliano dott. Stefano, professore associato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Zaninotto dott. Giovanni, professore associato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Battaglia dott. Giorgio, ricercatore universitario confermato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Pianalto dott. Saverio, dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Costantini dott. Mario, dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Finco dott. Cristiano dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova;

Baldan dott. Nicola dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Università di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0004

ORDINANZA 3 gennaio 2001.

Misure sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 recante sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto del Ministero della sanità 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 2000/418/CE;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 13 novembre 2000, recante misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili, relativa alla gestione e smaltimento del materiale specifico a rischio;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 17 novembre 2000, recante il divieto di somministrare agli erbivori dei mangimi contenenti derivanti da tessuti animali nonché il divieto di somministrazione a tutte le specie animali di alimenti di origine animale definiti ad alto rischio;

Considerato che la mancata distruzione del materiale specifico a rischio rimosso in applicazione delle misure sanitarie di cui al citato decreto del Ministero della sanità 29 settembre 2000, comporta notevoli rischi igenico-sanitari e ambientali e aggravati dalla necessità di smaltimento delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio, la cui somministrazione agli animali è vietata ai sensi della richiamata ordinanza del Ministero della sanità 17 novembre 2000;

Ritenuto necessario adottare misure sanitarie contingibili e urgenti per far fronte alla richiamata situazione di rischio;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. I titolari degli impianti di incenerimento devono accettare, ai fini della distruzione:

a) il materiale specifico a rischio come definito all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del decreto del Ministero della sanità 29 settembre 2000, sia tal quale che sotto-

posto a traformzione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto 29 settembre 2000;

b) le farine ottenute da rifiuti di origine animale ad alto rischio come definiti all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, citata in preambolo, chiunque detenga farine ottenute dai rifiuti individuati al medesimo comma 1, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 marzo 1994, citato in preambolo, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale.

3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno validità di tre mesi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

p. *Ministro della sanità*
il Sottosegretario di Stato
FUMAGALLI CARULLI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

01A0049

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;

Visto il dato indicato nel circuito Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,446%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 5,092%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è pari al 6,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale del Tesoro: ZODDA

01A0022

DECRETO 29 dicembre 2000.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta 5,446%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 5,092%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 5,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è pari al 6,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale del Tesoro: ZODDA

01A0023

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga degli effetti del decreto ministeriale 5 luglio 1999, recante: «Determinazione di un contributo a copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio a seguito».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visto l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonchè l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministero dei trasporti e della navigazione il potere di stabilire, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1999, che, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi, ha fissato un onere aggiuntivo di lire 3.500 (pari a euro 1,81) ai diritti di imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 luglio 1999, che stabilisce che il contributo di lire 3.500, previsto dall'art. 1 del decreto medesimo, ha durata temporanea e resterà in vigore non oltre il 31 dicembre 2000;

Vista la delibera CIPE in data 4 agosto 2000 n. 86/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e il relativo allegato che, al punto 1, lettera *d*), annovera, tra i compensi soggetti a regolamentazione, quelli per le operazioni di controllo di sicurezza, di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 85/1999;

Considerato che, la definitiva determinazione degli importi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e 8 del decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, è subordinata alla completa attuazione della citata delibera CIPE n. 86/2000, in particolare per quanto attiene alla necessità di procedere ad analisi rigorose delle voci di spesa e di entrata, nonchè del livello e della dinamica dei proventi relativi ai servizi di sicurezza affidati in concessione, avendo riguardo alle singole realtà aeroportuali e tenendo conto dell'obiettivo di adeguamento dei diritti aeroportuali alla media delle migliori gestioni in ambito europeo;

Vista la nota n. 00-4710/DG, in data 7 dicembre 2000 dell'ENAC, contenente la proposta di propria competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con la citata nota, l'attuazione della delibera CIPE n. 86/2000, non potrà essere completata entro il termine del 31 dicembre 2000, indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1999;

Riconosciuta la necessità di prorogare gli effetti del proprio decreto 5 luglio 1999, citato in premessa, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, ai sensi della delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1999, nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione della disciplina organica di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dall'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio 1999, n. 85, ai sensi della delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 227

01A0021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ariete - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 ottobre 1998 e 11 novembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ariete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ariete società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, costituita in data 24 gennaio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Esposito di Tortona (Alessandria), omologato dal tribunale di Alessandria con decreto 9 febbraio 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice

civile e la dott.ssa Anna Dallera, con residenza in Tortona, via P. Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15919

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Canard e Pintade - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 settembre 1999, eseguiti dalla confederazione cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa agricola «Canard e Pintade - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Canard e Pintade - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 5 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Nicodemo Zordan di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto 31 marzo 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ernesto Maraia, con residenza in Bussolengo (Verona), via Alcide de Gasperi n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15920

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricoop Tre - Società cooperativa a r.l.», in Montecalvo Irpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 giugno 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa agricola «Agricoop Tre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agricoop Tre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita in data 1° luglio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Tommaso Caruso di Benevento, omologato dal tribunale di Ariano Irpino (Avel-

lino) con decreto 23 luglio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Maurizio Recce, con residenza in Casalbore (Avellino), viale Europa n. 91, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15921

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia SICE - Tipo C - Zona 3 - Ovest 113 a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 giugno 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa edilizia «Società Cooperativa Edilizia SICE - Tipo C - Zona 3 - Ovest - 113 a r.l.», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società Cooperativa Edilizia SICE - Tipo C - Zona 3 - Ovest - 113 a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 21 settembre 1979, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Zamparelli di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 12 ottobre 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Ignazio Scuzzarella, con studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 29, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15922

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edil Levante - Società cooperativa a r.l.», in Casarano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 2000 con il quale il dott. Vincenzo Carluccio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edil Levante - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 23 novembre 1998;

Vista la lettera in data 5 luglio 2000 con la quale il dott. Vincenzo Carluccio ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Nociglia (Lecce), via Vittorio Emanuele n. 104, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edil Levante - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Vincenzo Carluccio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15923

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova frontiera - Soc. coop. a r.l.», in Conversano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «La Nuova frontiera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Conversano (Bari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Vincenzo Carluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 5 luglio 2000 con la quale il dott. Vincenzo Carluccio ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Nociglia (Lecce), Via Vittorio Emanuele n. 104, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova frontiera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Conversano (Bari), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Vincenzo Carluccio, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15924

DECRETO 18 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Carducci», in Civitacastellana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore: «Carducci», con sede in Civitacastellana, costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 13 febbraio 1981 repertorio n. 24074 registro delle società n. 3793 BUSC n. 1328/182311.

Viterbo, 18 dicembre 2000

Il direttore: BARBATO

00A15918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000.

Individuazione dei servizi complementari alla distribuzione, ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell' art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000;

Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera *c5)* del detto testo unico che prevede la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 anche alle attività del settore commercio, concernenti programmi di investimenti per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese riferiti, tra l'altro, ad attività di «servizi complementari» alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di

cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 2000 con il quale, in relazione a quanto previsto dalle citate direttive, sono state individuate alcune attività di servizi reali ammissibili alle agevolazioni della legge n. 488/1992 in quanto potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive ammissibili alle medesime agevolazioni e, tra queste, alcune che potenzialmente possono essere dirette anche allo sviluppo delle attività produttive del settore commercio;

Decreta:

Articolo unico

In relazione a quanto previsto dal punto 2.2, lettera *c5)* del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, in merito agli interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese e, in particolare, ai servizi complementari alla distribuzione ammissibili alle agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992, si individuano le seguenti attività:

a) attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) attività di gestione di centri commerciali;

c) attività degli intermediari del commercio;

d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:

informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;

studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;

consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;

pubblicità.

I programmi da agevolare relativi alle suddette attività ammissibili, svolte da imprese costituite sotto forma di società regolari, vengono inseriti nelle pertinenti graduatorie relative alle attività del commercio e concorrono all'attribuzione delle relative risorse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

0015948

DECRETO 21 dicembre 2000.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2001 del settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto di riferire il primo di tali bandi al «settore industria» ed il secondo al «settore turismo» ed al «settore commercio»;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al «settore industria» per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai «grandi progetti» delle sole regioni dell'obiettivo 1;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 2000 con il quale il termine finale per la presentazione delle domande del bando del «settore industria» del 2000 dei «grandi progetti» delle regioni dell'obiettivo 1 è stato fissato al trentesimo giorno successivo al 17 novembre 2000 di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dello stesso decreto;

Visto il proprio decreto del 13 novembre 2000 con il quale sono stati fissati, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dello stesso decreto e fino al 31 gennaio 2001, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al «settore industria» per l'anno 2000 delle regioni e province autonome del centro-nord;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuità rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, aprire i termini di presentazione delle domande per il bando del «settore industria» del 2001;

Ritenuto di dovere fissare i suddetti termini in modo che quello finale risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo sarà fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che sarà nota la quota delle risorse per le aree depresse stanziate dalla legge finanziaria del 2001 che il CIPE avrà destinato alla legge n. 488/1992;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2001 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato, per tutte le domande delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché per quelle riferite ai soli «grandi progetti» delle regioni Abruzzo e Molise, al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, e, per tutte le domande delle restanti regioni e province autonome del centro-nord, ivi comprese quelle relative ai programmi diversi dai «grandi progetti» delle regioni Abruzzo e Molise, al giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al centro-nord per il bando del «settore industria» del 2000.

2. Il termine finale per il detto bando del «settore industria» del 2001 è fissato, per tutte le domande e per tutte le regioni e province autonome di cui al comma 1, al 30 giugno 2001.

3. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, le classi e le categorie indicate alla lettera *F)* dell'allegato n. 4 (colonna *a*) della richiamata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 sono ammissibili alle sole risorse nazionali limitatamente alle tipologie di investimento indicate nello stesso allegato n. 4 (colonna *b*), fatte salve ulteriori diverse limitazioni o esclusioni contenute nei Programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni.

4. Alle domande di cui al comma 1 si applicano le proposte regionali da formulare entro il termine che verrà fissato con separato decreto immediatamente dopo che sarà nota la quota che il CIPE avrà destinato alla legge n. 488/1992 delle risorse per le aree depresse stanziate dalla legge finanziaria del 2001, proposte che saranno approvate con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con congruo anticipo rispetto al termine finale di cui al comma 2.

5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000); per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A15949

DECRETO 21 dicembre 2000.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2000 del settore turismo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Vista la propria circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, già disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore del predetto «settore turismo» ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Considerato che è imminente la pubblicazione del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle ulteriori attività ammissibili, alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al «settore turismo», di cui al punto 5.c5 del richiamato testo unico delle direttive;

Ritenuto di dovere fissare i suddetti termini in modo che quello finale risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

Decreta:

Articolo unico

1. 1 termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore turismo» sono fissati dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, richiamata nelle premesse e disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it, e fino al 31 marzo 2001.

2. Alle predette domande si applicano le proposte regionali in corso di approvazione con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con congruo anticipo rispetto al termine finale di cui al comma 1.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 7 della richiamata circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul predetto sito internet di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A15950

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 novembre 2000.

Rettifica del decreto 14 marzo 2000 concernente le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S033/P, presentato dal consorzio Biolaq.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

n. 488, recante «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, recante le modalità procedurali per concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Vista la disponibilità del capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 168 del 14 marzo 2000;

Verificata la sussistenza su suddetto decreto n. 168 del 14 marzo 2000, di uno specifico errore materiale di calcolo correlato alla quota inerente i costi del progetto da sostenere in zona 2 e 5b (L. 450.000.000) che ha determinato la conseguente erronea definizione del contributo massimo concedibile (L. 8.643.300.000 invece di L. 9.001.100.000);

Ritenuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S033/P, presentato dal consorzio Biolaq, di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 168 del 14 marzo 2000 sono così rettificate:

CONSORZIO BIOLAQ - L'Aquila (classificata grande impresa).

Progetto: S033-P.

Titolo del progetto: processi biotecnologici per l'ottenimento di inibitori di citochine ad attività terapeutica, sviluppo modifiche strutturali e forme di rilascio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.321.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 1.625.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 10.246.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5b: L. 450.000.000;

in zona non eleggibile: —;

Entità delle spese ammissibili: L. 12.321.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.324.000.000 per ricerca industriale;

L. 2.997.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 2, 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 9.001.100.000.

Numero delle aliquote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna erogazione: L. 3.000.370.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,92%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,05%.

Tasso applicato per le operazioni di attuazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del Progetto: 6,18%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° marzo 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantaseisimo giorno a partire dal 24 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La spesa di L. 53.140.075.000 di cui al decreto direttoriale del 26 giugno 2000, di rettifica al decreto direttoriale n. 168 del 14 marzo 2000, è rettificata dal presente decreto a L. 53.497.875.000, grava sul capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A15946

DECRETO 28 novembre 2000.

Rettifica del decreto 22 marzo 2000 concernente le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S213P, presentato dalla società Mec-Fer S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 198 del 22 marzo 2000;

Visto il verbale del C.T.S. aree depresse n. 63 del 3 ottobre 2000;

Verificata la sussistenza sul suddetto decreto di uno specifico errore materiale e ritenuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S213, presentato dalla società Mec-Fer S.r.l., di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 198 del 22 marzo 2000 sono così rettificate:

MEC-FER S.R.L. - Agnano (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S213-P.

Titolo del progetto: progettazione, sperimentazione e realizzazione di prototipi di nuove torri di raffreddamento per il settore trasporti.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 987.300.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 987.300.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. —;

in zona obiettivo 2 e 5b: L. 0;

in zona non eleggibile: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 987.300.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 238.800.000 per ricerca industriale

L. 748.500.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1 e 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 532.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 266.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,05%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,96%.

Tasso applicato per le operazioni di attuazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,7%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantaseisimo giorno a partire dal 24 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La spesa di L. 24.223.950.000 di cui al decreto direttoriale n. 198 del 23 marzo 2000 è rettificata con il presente decreto a L. 24.175.250.000, grava sul capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A15947

DECRETO 28 novembre 2000.

Ammissione, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 di vari progetti di centro di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5. del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 3 ottobre 2000 di cui alla nota n. 359 in pari data, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di centro di ricerca sono ammessi, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Centro servizi avanzati regionali e di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria S.p.a. - Lamezia Terme (Catanzaro) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S275-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ammodernamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

Durata del progetto: 19 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° novembre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti il 15 settembre 1999;

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 2.297.500.000;

Luogo di svolgimento: Lamezia Terme (Catanzaro);

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 2.203.500.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.203.500.000

Intensità di intervento in termini di ESL 15,00% e in termini di ESN 50,00%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 1.216.880.000;

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.034.348.000;

Percentuale d'intervento: 85,00%;

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1° maggio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Sirtis S.r.l. - Genova (classificata piccola media impresa).

Progetto: S314-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° dicembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° dicembre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti il 16 novembre 1999;

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 289.400.000;

Luogo di svolgimento: Genova;

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 95.100.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 31.700.000;

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% è in termini di ESN 20,00%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 125.000.000;

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 93.750.000;

Percentuale d'intervento: 75,00%;

Durata del progetto: 3 mesi a partire dal 1° novembre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

CM Sistemi sud S.r.l. - Cosenza (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S083-P.

Titolo del progetto: AURORA - Ambiente unitario di realizzazione di sistemi informativi direzionali;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.278.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 5.603.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 675.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.603.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.806.000.000 per ricerca industriale e L. 3.472.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.218.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.072.870.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,65%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,27%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° dicembre 1998;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) (classificata grande impresa).

Progetto: S136-P.

Titolo del progetto: Metodologia per la valutazione dell'affidabilità di sistemi meccanici complessi e riparabili;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.052.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 5.732.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 320.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.052.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.818.000.000 per ricerca industriale e L. 3.234.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.959.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.319.870.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e da maggiorazioni riconosciute: 61,64%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,43%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 3 gennaio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 dicembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

COPADIF - Maglie (Lecce) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S151-P.

Titolo del progetto: Prodotti da forno con caratteristiche nutrizionali speciali;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.560.200.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 814.300.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 745.900.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.560.200.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.560.200.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.171.400.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 390.470.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,08%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 3 febbraio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata a: 1) il consorzio Copadif si deve configurare come consorzio di pura rappresentanza 2) la consorziata Dol.Mi. deve fare un aumento di capitale con mezzi freschi per L. 160.000.000.

TELECOM ITALIA S.P.A. - Torino - in solido con CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S172-P.

Titolo del progetto: Piattaforma di servizi per città digitali;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 18.792.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 18.440.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 352.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 18.440.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 9.408.000.000 per ricerca industriale e L. 9.384.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 10.621.700.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 5.310.850.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,67%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,52%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° luglio 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto: S222-P.

Titolo del progetto: Architetture di sistema hw/sw per il trattamento dell'immagine:

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 8.378.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 8.378.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 8.378.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 5.792.000.000 per ricerca industriale e L. 2.586.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 5.856.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.952.000.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,28%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,90%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 giugno 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

AWELCO INC. S.P.A. - Conza della Campania (Avellino) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S223-P.

Titolo del progetto: Nuove tecnologie elettroniche per le saldatrici elettriche;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.816.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 2.196.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 620.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.816.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 542.000.000 per ricerca industriale e L. 2.274.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.630.200.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 815.100.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,81%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,89%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° aprile 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 giugno 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata ad aumento di capitale sociale con mezzi freschi per L. 500.000.000.

ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Progetto: S233-P/F.

Titolo del progetto: inibitori della polimerasi del virus dell' epatite C;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 24.800.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 24.800.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 24.800.000.000;

Ripartizione delle spese tra, attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 24.800.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 14.631.900.000; numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.877.300.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,00%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai tini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 luglio 1999.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 2.052.400.000;

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.334.060.000;

Percentuale d'intervento: 65,00%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S234-P.

Titolo del progetto: Strumenti e tecniche per lo sviluppo dei servizi mobili multimediali;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 27.163.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 24.561.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 2.602.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 24.561.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 16.253.000.000 per ricerca industriale e L. 10.910.000.000 per sviluppo precompetitivo:

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 15.468.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 7.734.300.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,94%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,95%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 10 ottobre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

OMNIAFILTRA - CARTIERA DEL TORANO S.P.A. - Napoli (classificata piccolalmedia impresa).

Progetto: S248-P/F.

Titolo del progetto: Nuova tecnologia per la produzione in continuo di guarnizioni industriali;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.893.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 4.293.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 600.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammisibili; L. 4.893.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.626.000.000 per ricerca industriale e L. 2.267.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.333.300.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.111.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,42%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,12%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal (1 gennaio 2000);

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 490.000.000;

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 416.500.000;

Percentuale d'intervento: 85,00%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° settembre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TESSILTOSCHI INDUSTRIE TESSILI S.P.A. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S272-P.

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo impianto di preparazione per la produzione di tessuti tecnici poliaccoppiati per calzature, accessoristica ed abbigliamento;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.252.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 2.252.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.252.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.808.000.000 per ricerca industriale e L. 444.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.457.900.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 485.970.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,07%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,74%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 28 mesi a partire dal 10 dicembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

REPLAST S.R.L. - Castelnuovo Garfagnana (Lucca) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S296-P.

Titolo del progetto: Miscelazione one step per la preparazione di nuovi blends poliolefine/poliammidi;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.585.900.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 327.900.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 1.258.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.585.900.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.292.100.000 per ricerca industriale e L. 293.800.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.187.500.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2:

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 593.750.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,37%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,88%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° febbraio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.R.L. - Castellamare di Stabia (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S313-P.

Titolo del progetto: Progettazione di un motore prototipale innovativo per uso marina combustione interna;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.097.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 5.097.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L 5.097.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 4.212.000.000 per ricerca industriale e L. 885.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.571.900.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.190.630.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,66%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,08%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ALEPH S.R.L. - San Martino Ulmiano (Pisa) (classificata grande impresa).

Progetto: S370-P.

Titolo del progetto: CellComm - Sistemi e servizi per la gestione del commercio elettronico e del marketing individuale su reti di telefoni cellulari GSM;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.815.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* L. 1.815.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.815.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 181.500.000 per ricerca industriale e L. 1.633.500.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4. comma 11, lettera D, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997:

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 637.400.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 318.700.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 32,50%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 35,12%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° aprile 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 71.923.258.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 dello stato di previsione di questo Ministero - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A15929

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quale titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella classe di concorso 52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 15 maggio 2000, con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Arrighi Angelica i titoli professionali conseguiti in Italia e Inghilterra ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Massa Carrara, sostenuta dall'interessata il 24 ottobre 2000;

Decreta:

I titoli: «Laurea in lettere» conseguita presso l'Università degli studi di Pisa e «Post graduate certificate in education» conseguito in Inghilterra dalla sig.ra Arrighi Angelica nata a Viareggio (Lucca) il 16 agosto 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nella classe di concorso 52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A15951

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quale titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbralo 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Facchini Laura e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la sig.ra Facchini Laura è in possesso di laurea in lingue e letterature straniere (spagnolo) conseguita in data 10 gennaio 1992, presso l'Università degli studi di Pisa;

Considerato che la sig.ra Facchini Laura risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla Università complutense di Madrid il 26 febbraio 1996, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 luglio 2000, dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 novembre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Spagna dalla sig.ra Facchini Laura nata a Pontedera (Pisa) il 2 novembre 1966, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A15952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2000.

Sostituzione di un componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi d controllo in agricoltura biologica con il compito di esprimere pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale prot. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la Ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero n. 22496 del 14 giugno 2000 con il quale si comunica la sostituzione della dott.ssa Luisa Raspante con il dott. Roberto Germani;

Vista la nota del 23 luglio 2000 della dott.ssa Laura La Torre presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con la quale la stessa chiede di essere sostituita in detto Comitato;

Ritenuto necessario sostituire nella qualifica di Presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica la dott.ssa Laura La Torre, con il dott. Ferdinando Di Maio, entrambi dirigenti di questo Ministero, nonché di procedere alla sostituzione della dott.ssa Luisa Raspante funzionario, del Ministero del commercio con l'estero, nell'incarico di componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il dott. Roberto Germani in rappresentanza dello stesso Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferdinando Di Maio, dirigente del Ministero delle politiche agricole, è nominato presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, in sostituzione della dott.ssa Laura La Torre.

Art. 2.

Il dott. Roberto Germani, funzionario del Ministero del commercio con l'estero è nominato componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, in sostituzione della dott.ssa Luisa Raspante.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15928

DECRETO 12 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia e Mantova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 settembre 2000 nelle province di Brescia, Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: grandinate del 16 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Desenzano del Garda, Lonato, Monte Isola, Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Sulzano;

grandinate del 16 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Desenzano del Garda, Lonato, Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Sulzano;

Mantova: grandinate del 16 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3; comma 2; lettere *b), c), d), e), f)*, nel territorio dei comuni di Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15925

DECRETO 12 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 18 settembre 2000 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Torino: grandinate del 18 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cossano Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15926

DECRETO 12 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 settembre 2000 al 7 settembre 2000 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 4 settembre 2000, del 7 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Frisa, Lanciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15927

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 19 dicembre 2000, n. **283.**

Chiarimenti sull'applicabilità della normativa contenuta nella circolare ministeriale n. 342 del 3 agosto 1998.

Ai provveditori agli studi

Con la circolare ministeriale indicata in oggetto sono state diramate istruzioni operative per alcuni adempimenti demandanti dalle SS.LL. in tema di istituzioni scolastiche non statali meramente private di istruzione secondaria e artistica.

Le predette istruzioni sono state impartite in occasione della devoluzione delle SS.LL. della competenza, fra l'altro, ad emanare provvedimenti di «presa d'atto»;

Tali istruzioni, che hanno riguardo alla generalità dei casi di comunicazione alla amministrazione dell'iniziativa assunta per la gestione di istituzioni scolastiche meramente private di istruzione secondaria ed artistica, non tengono conto delle peculiarità di alcuni corsi, in particolare di quelli di lingue straniere e di quelli per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda per gli stranieri, gestiti da cittadini italiani e persone giuridiche italiane o equiparati.

In merito occorre precisare che tale tipologia di corsi - quand'anche non espressamente menzionata nell'art. 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che costituisce la fonte normativa primaria del provvedimento di «presa d'atto» - deve ritenersi pur sempre rappresentativa nella fattispecie delineata nel quinto comma dello stesso art. 352 come altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.

Pertanto deve ritenersi soggetta alla vigilanza di questo Ministero - oltre a qualsiasi attività organizzativa che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria ed artistica - anche qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire una istruzione volta alla conoscenza delle lingue straniere o della lingua italiana come lingua seconda per gli stranieri.

Conseguentemente i corsi di preparazione ad esami, i corsi di lingue straniere e i corsi di lingua italiana per stranieri devono ritenersi tutti allo stesso modo soggetti alla vigilanza di questo Ministero e all'eventuale accertamento dichiarativo, se richiesto, circa la regolarità del loro funzionamento.

Per quanto riguarda, in particolare, i corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere, è da rilevare che si tratta di corsi che, per le caratteristiche didattiche e per la provenienza degli allievi, abitualmente non hanno una durata rapportata all'anno scolastico ma, spesso, di molto inferiore e sono frequentati i primi da stranieri di diverse nazionalità e i secondi da soggetti con diversi livelli di istruzione.

Ciò induce a ritenere che, nell'ambito della documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore), di cui alla lettera *C)* dell'allegato *A* alla circolare ministeriale n. 342/1998, sia sufficiente un elenco degli iscritti ai corsi all'atto della richiesta di «presa d'atto»,

accompagnato da una relazione sull'attività didattica che si intende svolgere e sul personale che si intende impiegare.

Resta ferma, per le tre tipologie di corsi di cui trattasi, la necessità di produrre, contestualmente all'istanza di presa d'atto di regolare funzionamento, tutta la documentazione relativa al gestore, tutta la documentazione relativa ai locali e tutta la documentazione varia indicata nelle lettere *A)*, *B)* e *D)* dell'allegato *A* alla circolare ministeriale n. 342/1998, nonché - per i soli corsi di preparazione ad esami - tutta la documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore) indicata nella lettera *C)* dell'allegato *A* alla circolare ministeriale n. 342 del 3 agosto 1998.

Con l'occasione, si fa presente l'opportunità che nei provvedimenti di presa d'atto adottati dalle SS.LL., di cui si prega di voler puntualmente trasmettere copia a questa Direzione generale, siano chiaramente indicati, qualora la gestione sia attribuita a una persona giuridica, la denominazione esatta dell'ente gestore, la sede legale dello stesso, il codice fiscale dell'ente e il nominativo del suo legale rappresentate identificato anche con il luogo e la data di nascita; nel caso che la gestione sia attribuita a una persona fisica, della stessa devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita.

Si chiarisce, infine, che gli adempimenti demandati alle SS.LL. con la circolare ministeriale n. 342/1998 sopra citata si riferiscono esclusivamente alle competenze proprie di questa Direzione generale alla data del 3 agosto 1998, con la conseguenza che devono ritenersi escluse dalle attribuzioni demandate a codesti uffici sia la vigilanza sulle scuole straniere in Italia gestite da cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, la competenza relativamente alle quali è stata demandata alle SS.LL. con apposito atto della Direzione generale per gli scambi culturali, sia la vigilanza sui corsi di danza classica e sui corsi di musica, in seguito al decreto ministeriale 14 ottobre 1992, n. 547 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1993), che ha trasferito all'Ispettorato per l'istruzione artistica le competenze amministrative sulle accademie e gli istituti musicali non statali in quanto le istituzioni non rientranti nell'area dell'istruzione secondaria.

Si prega di voler curare la diffusione della presente presso tutte le istituzioni scolastiche meramente private, legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie rientranti nell'ambito di competenza territoriale delle SS.LL.

Si resta in attesa di cortesi assicurazioni di adempimento al riguardo.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: DUTTO

00A15930

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 7 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Constantin Yerocostopoulos, ambasciatore della Repubblica Ellenica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fernando Gerbasi, ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Josef Mikloško, ambasciatore della Repubblica Slovacca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Henri Fissore, ambasciatore del Principato di Monaco, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Omar Sultanov, ambasciatore della Repubblica Kyrghyza, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

00A15939

Rilascio di exequatur

In data 7 dicembre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Stelio Campanale, console onorario della Repubblica Ellenica in Bari.

In data 4 ottobre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Masela Kuwa, console onorario della Repubblica democratica del Congo in Ancona.

00A15937

Decreto di istituzione di un vice consolato onorario in Bishkek (Kirghizistan)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Articolo unico

(Omissis ...)

È istituito in Bishkek (Kirghizistan) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Almaty con circoscrizione territoriale: l'intero Kirghizistan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A15938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Fratellanza», in Cerignola

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 novembre 2000, i poteri conferiti al rag. Raffaele Scarimboli commissario governativo della società cooperativa «La Fratellanza» con sede in Cerignola sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto ministeriale 6 ottobre 1999.

00A15934

Costituzione del comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presso l'INPS.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 27 ottobre 2000, è stato costituito il comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

00A15935

Costituzione del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, presso l'INPS.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 2000, è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

00A15963

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni dello statuto dell'Associazione sportiva «Luigi Orsini», in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 12 dicembre 2000 sono state approvate le modifiche dello Statuto dell'Associazione sportiva «Luigi Orsini», con sede in Roma.

00A15936

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9530
Yen giapponese	108,88
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,63250
Corona svedese	8,9467
Franco svizzero	1,5220
Corona islandese	79,92
Corona norvegese	8,3145
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57498
Corona ceca	35,375
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,55
Litas lituano	3,8130
Lat lettone	0,5843
Lira maltese	0,4110
Zloty polacco	3,9030
Leu romeno	24730
Tallero sloveno	213,5525
Corona slovacca	43,988
Lira turca	632957
Dollaro australiano	1,6915
Dollaro canadese	1,4266
Dollaro di Hong Kong	7,4333
Dollaro neozelandese	2,1272
Dollaro di Singapore	1,6505
Won sudcoreano	1211,17
Rand sudafricano	7,1313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0060

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 4964/2000/Sett.Un. in data 11 dicembre 2000, il cognome della sig.ra Pocarini Sonia, nata a Gorizia il 30 giugno 1932 è stato ripristinato nella forma originaria di Pockaj, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Con decreto prefettizio n. 5489/2000/Sett.Un. in data 11 dicembre 2000, il cognome del sig. Spazzapan Tomaz, nato a Gorizia il 7 maggio 1981 è stato ripristinato nella forma originaria di Špacapan, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A15964 - 00A15965

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651003/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.